

**Legge regionale 5 maggio 2021, n. 8 (BUR n. 60/2021)
(Novellazione)**

**DISPOSIZIONI DI ADEGUAMENTO ORDINAMENTALE 2021 IN
MATERIA DI ISTRUZIONE, CULTURA E SPORT**

Art. 1 - Modifiche agli articoli 3, 25, 27 e 37 della legge regionale 7 aprile 1998, n. 8 “Norme per l’attuazione del diritto allo studio universitario”.

1. All'[articolo 3](#), comma 1, lettera h) e alla rubrica dell'[articolo 27](#) della legge regionale 7 aprile 1998, n. 8, le parole: “*studenti portatori di handicap*” sono sostituite con le seguenti: “*studenti con disabilità*”.

2. Agli [articoli 25](#), comma 1, e 27, comma 1, della legge regionale 7 aprile 1998, n. 8, le parole: “*portatori di handicap*”, “*disabili*” e “*persone handicappate*” sono sostituite con le seguenti: “*persone con disabilità*”.

3. All'articolo 25, comma 4, della legge regionale 7 aprile 1998, n. 8, le parole: “*Ai portatori di handicap*” sono sostituite con le seguenti: “*Alle persone con disabilità*”.

4. All'[articolo 37](#), comma 1, lettera g) della legge regionale 7 aprile 1998, n. 8, le parole “*ai portatori di handicap*” sono sostituite con le seguenti: “*alle persone con disabilità*”.

Art. 2 - Modifica all'articolo 5 della legge regionale 7 aprile 1998, n. 8 “Norme per l’attuazione del diritto allo studio universitario”.

1. Dopo il comma 4 dell'[articolo 5](#) della legge regionale 7 aprile 1998, n. 8 è aggiunto il seguente:
omissis ⁽¹⁾

Art. 3 - Proroga dell’efficacia della legge regionale 20 maggio 2020, n. 17 “Iniziative a sostegno dei soggetti che operano nel settore della cultura e dell’attività motoria e sportiva”.

1. L’efficacia della legge regionale 20 maggio 2020, n. 17 è prorogata al 31 dicembre 2021.

Art. 4 - Clausola di neutralità finanziaria.

1. All’attuazione della presente legge si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione del Veneto.

Art. 5 - Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

1() Testo riportato dopo comma 4 dell'art. 5 legge regionale 7 aprile 1998,
n. 8.